



AGENZIA DI
INFORMAZIONE FINANZIARIA

FINANCIAL INTELLIGENCE AGENCY

ISTRUZIONE

SERIE: SOGGETTI FINANZIARI

*Obblighi di segnalazione e di
comunicazione*

N. 006

del 10 maggio 2019

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

VISTA la Legge 17 giugno 2008, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni, “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, e in particolare l’articolo 4, comma 1, lettera d), in base al quale l’Agenzia emana Istruzioni, Circolari e Linee guida relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo,

EMANA

la seguente Istruzione, Serie: Soggetti Finanziari, n. 006 del 10/05/2019 in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

San Marino, 10 maggio 2019

FIRMATO: Il Direttore
Nicola Muccioli

SOMMARIO

PREMESSA, AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI	4
PARTE I	8
AMBITO DI APPLICAZIONE	
ARTICOLO 1 – SOGGETTI DESTINATARI	8
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI	8
PARTE II	8
OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE	
TITOLO I	8
SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA (STR)	
CAPO I	8
IL SOSPETTO	
ARTICOLO 3 – CONTENUTO DELL’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE	8
ARTICOLO 4 – ELEMENTI DEL SOSPETTO	10
ARTICOLO 5 – COME SI VALUTA IL SOSPETTO	10
ARTICOLO 6 – INDICI DI ANOMALIA, SCHEMI, TIPOLOGIE ED ALTRI ELEMENTI INFORMATIVI	12
CAPO II	13
ASTENSIONE IN CASO DI SOSPETTO	
ARTICOLO 7 – QUANDO CI SI ASTIENE	13
PARTE III	13
IL PROCESSO VALUTATIVO E LE PROCEDURE INTERNE	
CAPO I	13
OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE E PROCEDURE INTERNE	
ARTICOLO 8 – L’OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	13
ARTICOLO 9 – DILIGENZA NEGLI APPROFONDIMENTI, COMPLETEZZA NELLA VALUTAZIONE E TEMPESTIVITÀ NEL SEGNALARE AD AIF	14
CAPO II	15
TUTELE DEI SEGNALANTI	
ARTICOLO 10 – RISERVATEZZA SULL’IDENTITÀ DELLA PERSONA SEGNALANTE	15
CAPO III	16
DIVIETO DI COMUNICAZIONE (TIPPING OFF)	
ARTICOLO 11 – DIVIETO DI COMUNICAZIONE AL CLIENTE SEGNALATO E A TERZI SULLE SEGNALAZIONI (TIPPING OFF)	16
CAPO IV	16
MODALITÀ DI SEGNALAZIONE	
ARTICOLO 12 – PRINCIPI GENERALI, CANALE TELEMATICO E MODELLI ELETTRONICI	16
ARTICOLO 13 – L’INOLTRO ED IL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	17
TITOLO II	18
SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO	
CAPO I	18
WHISTLEBLOWING	
ARTICOLO 14 – SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING	18
ARTICOLO 15 – SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING DELLA RETE E DEGLI ESPONENTI AZIENDALI	19
ARTICOLO 16 – SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING DA PARTE DEI SOGGETTI CHE NON APPARTENGONO ALLA RETE O AGLI ESPONENTI AZIENDALI	19
ARTICOLO 17 – ATTIVITÀ CONSEGUENTI ALLA SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING	20
CAPO II	20
SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI	
ARTICOLO 18 – ADOZIONE DI APPOSITO REGOLAMENTO INTERNO	20
PARTE IV	21
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE	
TITOLO I	21

COMUNICAZIONI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO	
ARTICOLO 19 – TEMPESTIVA COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 40 TER DELLA LEGGE	21
TITOLO II	22
COMUNICAZIONI OGGETTIVE	
ARTICOLO 20 – QUADRO DI RIFERIMENTO DELLE COMUNICAZIONI OGGETTIVE.....	22
ARTICOLO 21 – MODALITÀ E TERMINI DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI OGGETTIVE.....	22
ARTICOLO 22 – COMUNICAZIONI OGGETTIVE ATTRAVERSO BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO	23
ARTICOLO 23 – ENTRATA IN VIGORE.....	23
ALLEGATO A	24
RELAZIONE DI APPROFONDIMENTO	
ALLEGATO B	25
MODELLO DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING – RETE ED ESPONENTI AZIENDALI	
ALLEGATO C	26
MODELLO DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING – SEGNALAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI CHE NON APPARTENGONO ALLA RETE O AGLI ESPONENTI AZIENDALI.....	

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE E DI COMUNICAZIONE

Premessa, ambito di applicazione e disposizioni generali

La presente Istruzione tratta gli obblighi di segnalazione e di comunicazione previsti dalla LEGGE, laddove non già disciplinati da provvedimenti normativi specifici. Il focus del presente provvedimento normativo di natura regolamentare concerne l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta che rappresenta il punto di arrivo al quale è preordinata l'applicazione delle misure di AVC previste dalla disciplina antiriciclaggio.

Si rappresenta di seguito un riepilogo degli obblighi di segnalazione e comunicazione attualmente in vigore.

Gli obblighi di segnalazione riguardano:

- a) Segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'art. 36 della LEGGE:
 - i soggetti designati segnalano ad AIF per il tramite del RIA;
 - internamente al soggetto designato, invece, la segnalazione è indirizzata al RIA, pertanto i singoli amministratori, la RETE, i responsabili delle funzioni esternalizzate, i sindaci, oltre al comitato di sorveglianza e ogni altro organo per il controllo sulla gestione assolvono a tale obbligo mediante segnalazione tempestiva al predetto RIA ai sensi degli artt. 36 *bis* comma 2 e art. 40 *ter* comma 1 lett. a) della LEGGE. Al di fuori del predetto canale, la segnalazione inoltrata direttamente all'AGENZIA è consentita in forza dell'art. 37 della LEGGE.
- b) Segnalazione di violazioni della normativa antiriciclaggio (violazioni riguardanti la LEGGE)
 - chiunque può segnalare all'AGENZIA violazioni potenziali o effettive delle disposizioni antiriciclaggio (qualsiasi norma che riguarda la LEGGE); la c.d. segnalazione *whistleblowing* prevista dall'art. 40 *sexies* della LEGGE;
 - nel caso in cui la segnalazione *whistleblowing* sia inoltrata ad AIF dalla RETE, da un amministratore o sindaco, questi non sono assoggettati a sanzione se non hanno concorso a commettere la violazione ai sensi dell'art. 72 comma 2 della LEGGE.
 - nel caso specifico di amministratori e sindaci che rilevino violazioni derivanti da deliberazione collegiale, ai fini della non assoggettabilità alla sanzione è altresì necessario che il dissenso sia menzionato nei libri o nelle comunicazioni sociali.

Gli obblighi di comunicazione, invece, riguardano:

- a) comunicazioni all'AGENZIA relative all'incoerenza della dichiarazione di titolare effettivo rilasciata da cliente ai sensi dell'art. 20 dell'Istruzione, Serie: Soggetti Finanziari, n. 001 del 19/04/2019;
- b) comunicazioni tempestive all'AGENZIA relative a fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui alla LEGGE, alle Istruzioni e alla Circolari AIF ai sensi dell'art. 40 *ter* comma 1 lett. b) della LEGGE; sono tenuti alla comunicazione in oggetto i componenti del collegio sindacale, del comitato di sorveglianza e di ogni altro organo per il controllo sulla gestione (tenuti a vigilare sull'osservanza della LEGGE ai sensi dell'art. 40 *ter* della medesima LEGGE) venuti a conoscenza delle violazioni nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - la comunicazione in oggetto è pertanto obbligatoria e l'omissione comporta l'applicazione di misure sanzionatorie;
 - coloro che la inoltrano non sono assoggettati a sanzione se non hanno concorso a commettere la violazione ai sensi dell'art. 72 comma 2 della LEGGE;
- c) comunicazioni oggettive ai sensi dell'art. 40 *quater* della LEGGE; la loro trasmissione è compito del RIA;
- d) comunicazione relativa alla violazione della limitazione all'uso del denaro contante e dei titoli al portatore (c.d. canalizzazione), prevista dall'art. 32 della LEGGE, oggetto di specifico provvedimento normativo; la loro trasmissione è compito del RIA;

A seguire si riportano le principali disposizioni di LEGGE che riguardano gli obblighi di segnalazione e di comunicazione.

Art. 36

(Obblighi di segnalazione)

1. I soggetti designati devono inviare tempestivamente una segnalazione all’Agenzia quando sanno, hanno fondato motivo di sospettare o sospettano che, indipendentemente dalla loro entità, i beni e i fondi oggetto di operazione, rapporto d’affari o prestazione professionale, possano essere collegati al riciclaggio, provenire da un reato o essere impiegati per commetterli ovvero possano essere collegati al terrorismo o al finanziamento del terrorismo. Il sospetto si desume dalla natura, dalle caratteristiche, dall’entità delle operazioni, del rapporto d’affari o della prestazione professionale anche in relazione alla capacità economica e all’attività svolta dal soggetto a cui sono riferite, ovvero per qualsiasi altra circostanza conosciuta.

2. I soggetti designati, quando sanno o hanno fondato motivo di sospettare che i beni o fondi siano collegati al riciclaggio, siano proventi di reato o possano essere impiegati per commetterli o siano collegati al terrorismo o al finanziamento del terrorismo, devono astenersi dall’eseguire operazioni che hanno ad oggetto i predetti beni o fondi, devono adempiere a quanto previsto al comma 1 e rispettare le eventuali specifiche prescrizioni impartite dall’Agenzia.

3. L’astensione di cui al comma 2 non comporta responsabilità civile e contrattuale nei confronti di clienti o terzi soggetti. Qualora l’astensione non sia possibile in quanto l’esecuzione dell’operazione per sua natura non possa essere rinviata, oppure tale astensione possa ostacolare il perseguimento o l’individuazione dei beneficiari dell’operazione, i soggetti designati informano l’Agenzia immediatamente dopo l’esecuzione, adottando ogni cautela necessaria per individuare la destinazione dei beni o fondi oggetto dell’operazione.

4. Se la segnalazione avviene in forma verbale, il soggetto designato trasmette senza ritardo all’Agenzia una segnalazione scritta fornendo tutti i dati, le informazioni e i documenti utili a supportare quanto segnalato e necessari per eseguire l’analisi finanziaria.

4 bis. Gli obblighi di segnalazione si applicano anche alle operazioni tentate o solo prospettate comprese le prestazioni professionali richieste seppur non eseguite.

4 ter. L’Agenzia emana e aggiorna periodicamente indici di anomalia, al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni, dei soggetti, dei beni o fondi oggetto di segnalazione ai sensi del comma 1.

Art. 36 bis

(Modalità di adempimento degli obblighi di segnalazione)

1. I soggetti designati segnalano all’Agenzia per il tramite del responsabile incaricato antiriciclaggio.

2. Gli obblighi di segnalazione di cui all’art. 36 comma 1 ricadono anche su amministratori, dipendenti, responsabili delle funzioni esternalizzate e sindaci, che li assolvono nelle modalità previste dal presente articolo e dall’art. 40 ter.

3. Per i soggetti finanziari di cui all’art. 18, il responsabile della dipendenza, dell’ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura del soggetto designato o del soggetto cui compete l’amministrazione e la gestione dei rapporti con la clientela, il responsabile della funzione esternalizzata e in generale il dipendente del soggetto designato ha l’obbligo di segnalare, tempestivamente, ai sensi dell’art. 36 al responsabile incaricato antiriciclaggio ovvero, in caso di assenza, al suo sostituto o al legale rappresentate del soggetto finanziario.

4. Per i soggetti non finanziari di cui all’art. 19 e i soggetti di cui all’art. 20, il dipendente o comunque chi ha la gestione dei rapporti con la clientela ha l’obbligo di segnalare, tempestivamente, ai sensi dell’art. 36 al responsabile incaricato antiriciclaggio ovvero, in caso di assenza, al suo sostituto o al legale rappresentate o titolare dell’impresa individuale ovvero al professionista.

Art. 39

(Esonero da responsabilità)

1. Le segnalazioni effettuate in buona fede da parte del soggetto designato o di un suo dipendente o amministratore in conformità degli artt. 36 e 37 non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comportano responsabilità di alcun tipo per il soggetto designato o per i suoi dipendenti o amministratori.

Art. 40

(Riservatezza sull’identità della persona segnalante)

1. I soggetti designati devono adottare misure idonee ad assicurare la massima riservatezza sull’identità della persona fisica che ha rilevato quanto segnalato ai sensi dell’art. 36.

2. Gli atti e i documenti relativi alle segnalazioni sono custoditi sotto la responsabilità del responsabile incaricato antiriciclaggio.

3. L’Agenzia adotta misure adeguate a garantire la riservatezza sull’identità della persona fisica che ha rilevato l’operazione, il soggetto, il fatto o i fondi oggetto di segnalazione ai sensi dell’art. 36. La richiesta di informazioni al soggetto designato, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni attinenti alle segnalazioni devono avvenire con modalità idonee a garantire la massima riservatezza dell’identità della medesima persona.

4. In caso di comunicazione, denuncia o rapporto all’Autorità giudiziaria, l’identità della persona fisica che ha rilevato l’operazione sospetta, anche se conosciuta, non è menzionata.

5. L’identità della persona fisica che ha rilevato l’operazione, il soggetto, il fatto o i fondi oggetto di segnalazione ai sensi dell’art. 36 può essere rivelata solo quando l’Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo dichiara indispensabile ai fini dell’accertamento

dei reati per i quali procede.

6. L'identità del segnalante deve essere mantenuta riservata anche in caso di inoltro della segnalazione all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 7 o in caso di denuncia da parte di un altro soggetto. In ogni caso, il nominativo del segnalante non può essere riportato negli atti del procedimento, a meno che l'Autorità giudiziaria, con provvedimento motivato, non disponga la rivelazione del nominativo perché indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. Qualora in un documento acquisito a seguito di sequestro o in altro modo sia indicata l'identità del segnalante, l'autorità giudiziaria adotta le cautele necessarie ad assicurare la riservatezza anche mediante cancellazione parziale o totale del nominativo.

Art. 40 bis

(Divieto di comunicazione)

1. Ai soggetti designati, ai loro amministratori e dipendenti, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza è fatto divieto di comunicare al cliente interessato e a terzi, al di fuori delle ipotesi previste dalla presente LEGGE, che è stata o che verrà trasmessa una segnalazione ai sensi degli articoli 36 e 36 bis o che è in corso o potrebbe essere svolta un'analisi finanziaria o un'indagine in materia di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di un reato presupposto.

2. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione del contenuto di una segnalazione tra soggetti finanziari o tra tali soggetti finanziari e le loro succursali o le loro controllate a maggioranza situate anche all'estero, a condizione che tali succursali e controllate a maggioranza situate all'estero si conformino alle politiche e procedure a livello di gruppo, ivi comprese le procedure per la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo, idonee a garantire la corretta osservanza delle prescrizioni dettate in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.

3. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione del contenuto di una segnalazione tra i soggetti di cui all'articolo 20 che svolgono la propria prestazione in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, in paesi che applichino obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente LEGGE.

4. Per i soggetti designati di cui all'articolo 18 e all'articolo 20 comma 1, nei casi relativi allo stesso cliente e alla stessa operazione o prestazione professionale che coinvolgono due o più soggetti designati, il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione del contenuto di una segnalazione tra i soli soggetti finanziari o tra i soli professionisti a condizione che siano autorizzati ad operare o siano abilitati nella Repubblica di San Marino ovvero in un Paese che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente LEGGE. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.

5. Non costituisce violazione del divieto di comunicazione il tentativo dei soggetti designati di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale.

6. Non costituisce violazione dell'obbligo di segretezza la comunicazione effettuata dal soggetto designato al soggetto interessato del provvedimento di blocco o di sospensione disposti dall'Agenzia.

7. In deroga a quanto previsto nei commi nei commi 2, 3 e 4, l'Agenzia può vietare le comunicazioni quando potrebbero compromettere il buon esito dell'analisi finanziaria o l'efficace esecuzione di misure di blocco o la sospensione di operazioni.

Art. 40 ter

(Obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti designati)

1. I componenti del collegio sindacale, del comitato di sorveglianza e di ogni altro organo per il controllo sulla gestione presso i soggetti designati vigilano sull'osservanza delle norme di cui alla presente LEGGE e sono tenuti a:

- a) segnalare, tempestivamente, al responsabile incaricato antiriciclaggio le operazioni sospette di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;
- b) comunicare, tempestivamente, all'Agenzia i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui alla presente LEGGE e delle istruzioni e circolari dell'Agenzia, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Per quanto riguarda le segnalazioni di operazioni sospette, si rimarca che il RIA è il tramite attraverso il quale i soggetti designati assolvono all'obbligo inoltrando una STR all'AGENZIA. La figura del RIA e le funzioni ad esso attribuite dalla LEGGE e dalla normativa AIF è disciplinata dall'Istruzione, Serie: Soggetti Finanziari, n. 005 del 06/02/2019 alla quale si rinvia integralmente.

L'obbligo di segnalazione di operazione sospetta riguarda, internamente, anche la RETE e gli ESPONENTI AZIENDALI ed in particolare:

- gli amministratori;
- i dipendenti;
- i responsabili delle funzioni esternalizzate;
- i sindaci;
- il comitato di sorveglianza e ogni altro organo per il controllo sulla gestione.

Per quanto concerne gli obblighi di segnalazione di operazione sospetta occorre evidenziare fin da ora come la stessa si basi sul sospetto, che si differenzia su tre livelli di consapevolezza, ordinati in senso decrescente:

- il soggetto designato sa;
- il soggetto designato ha fondato motivo di sospettare;
- il soggetto designato sospetta;
in particolare, in quest'ultimo caso il soggetto sospetta che i fondi e beni siano collegati al riciclaggio, rappresentino proventi di un reato (o siano utilizzati per commetterlo) o siano collegati al terrorismo o al finanziamento del terrorismo, quando non può escludere tale possibilità sulla base di un ragionamento logico-deduttivo (risultano, pertanto, escluse le possibilità meramente astratte).

È infine preliminarmente doveroso precisare che l'obbligo di segnalazione prescinde e si distingue dall'obbligo di comunicazione all'Agenzia- o ad altra autorità o organismo competente - stabilito dalle leggi, riferito a persone, gruppi o entità designate o sottoposte all'autorità del Consiglio di Sicurezza o di un suo Comitato, ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite e sottoposte alle misure restrittive di congelamento di beni, fondi o altre utilità.

PARTE I AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 – Soggetti destinatari

1. Tutti i soggetti designati di cui all'articolo 18 (Soggetti finanziari), comma 1 lett. a), b), c) e f) della LEGGE 17 giugno 2008 n. 92.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini della presente e delle successive Istruzioni e Circolari dell'AGENZIA aventi medesimi destinatari, valgono le definizioni di cui alla LEGGE n. 92/2008 ("LEGGE") e le definizioni di cui all'Istruzione, Serie: Soggetti Finanziari, n. 001 del 19/04/2018.
2. Nella presente Istruzione, l'utilizzo di termini oggetto di definizione è indicato con carattere MAIUSCOLETTO. Con il termine soggetti designati si intendono i soggetti, indicati all'art. 1, a cui è destinata la presente Istruzione. Inoltre si intende per:
 - a) "STR": acronimo di "*suspicious transaction report*", ovvero sia una segnalazione di transazione/operatività sospetta, intesa quale insieme di operazioni riferibili ad uno o più rapporti d'affari (o quale singola operazione, indipendentemente dal fatto che essa faccia o meno riferimento ad un rapporto d'affari), eseguite o solo tentate o prospettate, con riferimento alle quali il soggetto segnalante nutre almeno il sospetto che i beni o fondi oggetto di tali operazioni siano collegati al riciclaggio, provenire da un reato o essere impiegati per commetterli o siano collegati al terrorismo o al finanziamento del terrorismo.
 - b) "INFORMAZIONI NEGATIVE": informazioni di tipo criminale o commerciale (pregiudizievoli), sia documentate che non documentate, ottenute dal soggetto designato in ragione della propria attività tipica, dal cliente o da fonti terze.
3. "Premessa e ambito di applicazione" consentono ai destinatari dell'Istruzione di chiarire eventuali dubbi sull'applicazione della norma e hanno un contenuto dispositivo.

PARTE II OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

TITOLO I SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA (STR)

CAPO I IL SOSPETTO

Articolo 3 – Contenuto dell'obbligo di segnalazione

1. L'ambito di applicazione dell'obbligo di segnalazione è definito dall'articolo 36, comma 1, della LEGGE:

Art. 36

1. I soggetti designati devono inviare tempestivamente una segnalazione all'Agenzia quando sanno, hanno fondato motivo di sospettare o sospettano che, indipendentemente dalla loro entità, i beni e i fondi oggetto di operazione, rapporto d'affari o

prestazione professionale, possano essere collegati al riciclaggio, provenire da un reato o essere impiegati per commetterli ovvero possano essere collegati al terrorismo o al finanziamento del terrorismo. Il sospetto si desume dalla natura, dalle caratteristiche, dall'entità delle operazioni, del rapporto d'affari o della prestazione professionale anche in relazione alla capacità economica e all'attività svolta dal soggetto a cui sono riferite, ovvero per qualsiasi altra circostanza conosciuta.

- omissis -

2. Gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 36 della LEGGE insistono su un ampio spettro di possibili attività illecite, in quanto si devono segnalare i fondi e i beni che possono essere:
 - a) collegati al riciclaggio;
 - b) proventi di un reato;
 - c) utilizzati per commettere un reato;
 - d) collegati al terrorismo o al finanziamento del terrorismo.
3. Le fattispecie innanzi indicate possono realizzarsi contemporaneamente e, di conseguenza, le medesime non sono necessariamente in contrapposizione tra loro (ad esempio, i proventi collegati al riciclaggio potrebbero essere utilizzati per commettere altri reati o impiegati per finanziare il terrorismo, oppure, più semplicemente, i proventi di un reato possono essere utilizzati per essere riciclati mediante reimpiego in attività lecite).
4. La definizione di riciclaggio è riportata all'art. 1 commi 2 e 3 della LEGGE, i quali – fatto salvo quanto previsto dagli articoli 199 e 199 *bis* del codice penale - prevedono che :

Art. 1 , comma 2

- omissis - possono costituire riciclaggio, se compiute intenzionalmente, le seguenti condotte:

- a) la conversione o il trasferimento di beni effettuati essendo a conoscenza che essi provengono anche indirettamente da un misfatto o da una partecipazione a tale misfatto, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine criminosa dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
 - b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono anche indirettamente da un misfatto o da una partecipazione a tale misfatto;
 - c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzo di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono anche indirettamente da un misfatto o da una partecipazione a tale misfatto;
3. La conoscenza, l'intenzione o la finalità di cui al comma 2 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

5. La definizione di terrorismo (o atto terroristico) è riportata all'art.1, comma 1 lettera p) della LEGGE, mentre alla lettera k) è riportata la definizione di finanziamento del terrorismo.

Art. 1 , comma 1, lettera p)

p) "terrorismo" o "atto terroristico": qualsiasi condotta, in contrasto con l'ordinamento costituzionale, con le norme di diritto internazionale e gli Statuti delle organizzazioni internazionali, diretta ad arrecare una grave offesa a persone o cose, compiuta per costringere le istituzioni della Repubblica, di uno Stato estero o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o per intimidire la popolazione o una parte di essa, o per destabilizzare o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali della Repubblica, di uno Stato estero o di una organizzazione internazionale. Costituisce, altresì, 'terrorismo' o 'atto terroristico' qualunque condotta prevista e definita nella Convenzioni internazionali per la repressione del finanziamento del terrorismo e nei trattati indicati nel relativo allegato;

- omissis -

Art. 1 , comma 1, lettera k)

k) "finanziamento del terrorismo": salvo quanto previsto dall'articolo 337 *ter* del codice penale, qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, direttamente o indirettamente, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere, o di favorire il compimento, di uno o più misfatti con finalità di terrorismo, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei misfatti indicati;

- omissis -

6. Fatto salvo l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 24 della Legge 29 marzo 2019 n.57 i soggetti designati devono altresì segnalare i beni o fondi riconducibili a soggetti collegati direttamente o indirettamente a coloro che sono stati inseriti nella liste delle Nazioni Unite o nella Lista Nazionale.
7. Come previsto dalla LEGGE, i soggetti designati devono segnalare anche i proventi di un reato diverso dal riciclaggio o dal finanziamento del terrorismo, così come i fondi o beni che possono essere utilizzati

per commettere un reato. Tale prescrizione aumenta l'ampiezza preventiva della LEGGE in quanto si estende l'obbligo di segnalazione anche ai c.d. reati presupposto associati al riciclaggio, ampliando lo spettro degli obblighi di segnalazione a quei fondi o beni generati da attività illecite (che non sono stati ancora oggetto di riciclaggio) e a quei beni o fondi che potrebbero essere utilizzati per commettere un reato.

Articolo 4 – Elementi del sospetto

1. Il soggetto designato è obbligato alla STR nel caso riscontri tre livelli di consapevolezza circa la riconducibilità dei beni e fondi alle fattispecie di cui all'art. 3 comma 2 della presente Istruzione.
2. Il soggetto designato sa che i beni e fondi sono riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 3 comma 2 della presente Istruzione quando ha maturato una ragionevole certezza circa tali eventi anche se tale certezza non risulta documentata.
3. Il soggetto designato ha fondato motivo di sospettare che i fondi e i beni siano riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 3 comma 2 della presente Istruzione quando, pur non avendo maturato una ragionevole certezza, tale ipotesi risulta la più probabile in considerazione del complesso delle informazioni acquisite dal cliente o da fonti terze.
4. Fatte salve le circostanze previste ai precedenti commi, una informazione negativa sul cliente non costituisce di per sé elemento sufficiente ed esclusivo per avere un fondato motivo di sospettare che i fondi e i beni siano riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 3 comma 2 della presente Istruzione, ma la stessa deve avere collegamenti temporali e modali con l'operatività rilevata per generare il sospetto.
5. Al contrario, l'assenza di INFORMAZIONI NEGATIVE non esclude che, sulla base di altri elementi oggettivi, il soggetto designato abbia fondati motivi di sospettare che i fondi e i beni siano riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 3 comma 2 della presente Istruzione.
6. Il soggetto designato sospetta quindi che i fondi e i beni siano riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 3 comma 2 della presente Istruzione, quando sulla base dell'operatività rilevata raffrontata con il complesso delle informazioni acquisite dal cliente o da fonti terze, non può ragionevolmente escludere tale possibilità.
7. Diversa dal sospetto è invece la semplice anomalia, in qualsiasi modo rilevata, ovvero sia un evento inatteso rispetto alle informazioni che il soggetto designato ha sul cliente o sulla relativa operatività. L'anomalia, relativa ad elementi soggettivi od oggettivi, deve essere attentamente vagliata (anche richiedendo informazioni supplementari al cliente o acquisendo ulteriori informazioni da fonti terze) al fine di escludere che possa tramutarsi in un sospetto e quindi essere oggetto di obbligo di segnalazione.
8. Ai diversi gradi di consapevolezza corrispondono, oltre al principale obbligo di segnalazione, obblighi ausiliari differenti; in particolare, qualora il soggetto designato sia nella situazione di sapere o avere fondato motivo di sospettare che i beni e i fondi siano collegati al riciclaggio, ad un reato presupposto, al terrorismo o al finanziamento del terrorismo (o siano impiegati per commettere tali reati) allora ai sensi dell'art. 36, comma 2 della LEGGE, il soggetto designato è obbligato anche ad astenersi dall'eseguire operazioni che hanno ad oggetto tali beni e fondi. Nel caso in cui il soggetto designato sia, invece, nella situazione di sospettare solamente, non è obbligato all'astensione prevista dall'art. 36, comma 2 della LEGGE.

Articolo 5 – Come si valuta il sospetto

1. L'articolo 36 della LEGGE prevede che il sospetto si desuma:
 - a) dalla natura, dalle caratteristiche, dall'entità delle operazioni o del rapporto d'affari in relazione alla capacità economica e all'attività svolta dal soggetto a cui sono riferite;

- b) per qualsiasi altra circostanza conosciuta.
2. Pertanto, la STR all'AGENZIA (o l'archiviazione della stessa) è il risultato di un processo valutativo articolato che si basa sull'analisi/approfondimento di:
 - a) elementi oggettivi che caratterizzano l'operatività (prospettata, richiesta e non ancora conclusa, richiesta e rifiutata o richiesta ed eseguita) o i rapporti d'affari del cliente;
 - b) elementi soggettivi riferiti al cliente o a soggetti a questi collegati (titolare effettivo, procuratore, delegato ad operare, beneficiario, presentatore);
 - c) ogni altra circostanza conosciuta dal soggetto designato in ragione dell'attività professionale svolta.
 3. Per analizzare/approfondire gli elementi oggettivi e soggettivi innanzi indicati, il soggetto designato prende in considerazione e mette in correlazione i seguenti elementi:
 - a) la tipologia delle operazioni e dei rapporti, oggetto di approfondimento;
 - b) la tipologia di clientela a cui sono riferiti tali rapporti oppure che richiede, prospetta o esegue tali operazioni;
 - c) l'area geografica di riferimento del cliente e dell'operatività;
 - d) i prodotti ed i servizi offerti dai soggetti designati ed i canali di distribuzione utilizzati o prospettati per l'esecuzione delle operazioni.
 4. Per tipologia delle operazioni e dei rapporti di cui al precedente comma 3 lett. a) si intendono le caratteristiche intrinseche degli stessi, nonché gli importi coinvolti nelle operazioni ovvero nell'operatività prospettata, richiesta e non ancora conclusa, richiesta e rifiutata o richiesta ed eseguita sui rapporti d'affari. Tutto questo anche con riferimento a soggetti non ancora clienti.
 5. Per tipologia di clientela di cui al precedente comma 3 lett. b) si intendono le caratteristiche della clientela (anche potenziale) o dei soggetti a questa collegati con particolare riferimento all'attività economica svolta (ad esempio il settore economico di riferimento), alla professione esercitata o al ruolo pubblico ricoperto nonché al PROFILO ECONOMICO. La reputazione è un elemento da valutare, così come il comportamento tenuto dalla clientela con il soggetto designato. Nel caso di persone non fisiche, la complessità ed il grado di trasparenza (o opacità) della struttura giuridica è elemento di valutazione.
 6. È evidente che per valutare gli elementi collegati alla tipologia di clientela, rilevano i dati, le informazioni ed i documenti acquisiti nell'ambito degli obblighi di adeguata verifica della clientela, così come tutte le informazioni tenute nel BIA nonché quelle informazioni acquisite mediante accesso alle banche dati pubbliche o private sammarinesi o estere, ivi compresi i *provider* commerciali specializzati nella raccolta di dati e informazioni.
 7. Per area geografica di riferimento del cliente e dell'operatività di cui al precedente comma 3 lett. c) si intende:
 - a) con riferimento al cliente: la residenza, il domicilio o il luogo ove viene svolta l'attività economica ovvero il luogo ove questi ha maggiori legami;
 - b) con riferimento all'operatività: l'origine e la destinazione dei fondi, la giurisdizione ove hanno sede le controparti dei soggetti originanti e destinatari dei fondi oppure dello stesso cliente o la giurisdizione ove sono collocati i prodotti ed i servizi offerti ed i loro canali di distribuzione.
 8. Per prodotti, servizi offerti dai soggetti designati e canali di distribuzione utilizzati o prospettati per l'esecuzione delle operazioni, di cui al precedente comma 3 lett. d), si intendono fattispecie di prodotti e servizi che si possono distinguere per elementi intrinseci di trasparenza (o opacità), di semplicità (o complessità).
 9. Nell'ambito del processo valutativo, inoltre, i soggetti designati prestano particolare attenzione allo scopo e alla natura prevista dei rapporti d'affari così come prospettata dal cliente in sede di apertura degli stessi, valutando eventuali incongruenze rispetto all'operatività effettivamente eseguita sui rapporti d'affari.
 10. Nell'analisi/approfondimento degli elementi oggettivi e soggettivi, i soggetti designati tengono in considerazione anche il ruolo di eventuali presentatori e di soggetti collegati al cliente (ad esempio, il

titolare effettivo, il procuratore, il delegato ad operare, i beneficiari e gli ordinanti che, rispettivamente, ricevono e trasferiscono fondi). Durante tale processo è importante approfondire, laddove possibile, i legami tra tali soggetti (ad esempio legami professionali, d'affari, famigliari o di altra natura).

11. I soggetti designati maturano il sospetto anche in base alla conoscenza di altre circostanze, desumibili dal patrimonio informativo acquisito o acquisibile nell'ambito dell'attività tipica svolta dal soggetto designato. Anche in questo caso, la completa, corretta ed aggiornata tenuta del BIA è fondamentale per mettere a disposizione del personale dei soggetti designati un patrimonio informativo utile a tale fine.
12. La mera decisione da parte del cliente di terminare un rapporto d'affari o, in generale, la relazione con il soggetto designato, non costituisce di per sé l'unico momento utile ad eseguire il processo valutativo finalizzato a maturare (o meno) il sospetto. Infatti, l'analisi/approfondimento deve essere effettuata per l'intera durata della relazione nell'ambito di un controllo costante del rapporto ex art. 22, comma 1, lett. d) della LEGGE.
13. L'impossibilità di adempiere agli obblighi di adeguata verifica ed il conseguente obbligo di astensione ai sensi dell'art. 24 della LEGGE, non è di per sé circostanza sufficiente al fine di maturare il sospetto che obbliga il soggetto designato alla segnalazione. Infatti, tale evento costituisce solo un ulteriore elemento da prendere in considerazione nel processo valutativo descritto.
14. Le incongruenze rilevate tra gli elementi oggettivi (le caratteristiche dell'operatività) e soggettivi (il profilo del cliente) che a seguito di approfondimento (anche tramite informazioni integrative richieste al cliente o acquisite da fonti terze) rimangono non giustificate, concorrono alla determinazione del sospetto al termine del processo valutativo.

Articolo 6 – Indici di anomalia, schemi, tipologie ed altri elementi informativi

1. Al fine di agevolare l'individuazione e la valutazione di operazioni, attività o fatti da segnalare, i soggetti designati utilizzano gli indici di anomalia nonché gli schemi, le tendenze e le tipologie pubblicate o rese note dall'AGENZIA (ad esempio circolari, relazioni annuali, pubblicazioni periodiche, *newsletter*).
2. La LEGGE infatti prevede che l'AGENZIA emani ed aggiorni indici di anomalia al fine di individuare operazioni sospette.

Art. 36, comma 4ter

- omissis -

4 ter. L'Agenzia emana e aggiorna periodicamente indici di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni, dei soggetti, dei beni o fondi oggetto di segnalazione ai sensi del comma 1.

- omissis -

3. Tali elementi informativi devono intendersi quali strumenti esemplificativi ma non esaustivi di possibili *modus operandi* utili ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione, in considerazione della continua evoluzione delle tecniche e degli strumenti utilizzati per finalità illecite.
4. Al medesimo fine, costituiscono elementi utili anche i fattori di rischio di cui alla Circolare, Serie: Soggetti Finanziari, n. 001 del 19/04/2018 nonché le risultanze della valutazione nazionale dei rischi rese note dall'AGENZIA.
5. Gli indici di anomalia, schemi, tipologie ed altri elementi informativi forniti nel tempo da AIF, hanno come finalità quella di ridurre i margini di discrezionalità e di favorire l'analisi/approfondimento ponderato e completo degli elementi a disposizione del soggetto designato.
6. La mera ricorrenza di elementi di analogia tra gli indici di anomalia e l'operatività oggetto di approfondimento non è un motivo di per sé sufficiente per la STR. Così come l'assenza di indici di anomalia nell'operatività oggetto di approfondimento non può essere sufficiente ad escludere che quanto si sta approfondendo sia sospetto.

CAPO II

ASTENSIONE IN CASO DI SOSPETTO

Articolo 7 – Quando ci si astiene

1. L'articolo 36, comma 2 della LEGGE prevede che i soggetti designati debbano astenersi dall'eseguire operazioni, qualora si verificano specifiche circostanze.

Art. 36, comma 2

- omissis-

2. I soggetti designati, quando sanno o hanno fondato motivo di sospettare che i beni o fondi siano collegati al riciclaggio, siano proventi di reato o possano essere impiegati per commetterli o siano collegati al terrorismo o al finanziamento del terrorismo, devono astenersi dall'eseguire operazioni che hanno ad oggetto i predetti beni o fondi, devono adempiere a quanto previsto al comma 1 e rispettare le eventuali specifiche prescrizioni impartite dall'Agenzia.

3. L'astensione non sia possibile in quanto l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata, oppure tale astensione possa ostacolare il perseguimento o l'individuazione dei beneficiari dell'operazione, i soggetti designati informano l'Agenzia immediatamente dopo l'esecuzione, adottando ogni cautela necessaria per individuare la destinazione dei beni o fondi oggetto dell'operazione.

- omissis-

2. Come già evidenziato all'art. 3 comma 3, le fattispecie innanzi indicate possono avvenire contemporaneamente e pertanto non necessariamente in contrapposizione tra loro (ad esempio, i proventi collegati al riciclaggio sono, o si ha il fondato motivo di sospettare che siano, utilizzati per commettere altri reati o impiegati per finanziare il terrorismo oppure, più semplicemente, i proventi di un reato possono essere utilizzati per essere riciclati in attività lecite).
3. In caso di astensione, i soggetti designati segnalano all'AGENZIA, secondo le modalità indicate nella presente Istruzione, e rispettano le eventuali specifiche prescrizioni impartite dall'AGENZIA stessa.
4. Qualora non sia possibile astenersi perché ricorrono le situazioni indicate dalla LEGGE, i soggetti designati informano l'AGENZIA immediatamente dopo l'esecuzione dell'operazione e si preoccupano di eseguirla con ogni cautela per tracciare la destinazione dei beni e dei fondi oggetto dell'operazione (ad esempio, utilizzando assegni bancari con la clausola "non trasferibile", ovvero trasferendo i fondi per il tramite di prestatori di servizi di pagamento autorizzati, quali banche, preferibilmente nell'area SEPA).

PARTE III

IL PROCESSO VALUTATIVO E LE PROCEDURE INTERNE

CAPO I

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE E PROCEDURE INTERNE

Articolo 8 – L'oggetto della segnalazione

1. L'articolo 36 della LEGGE indica che devono essere segnalati i beni ed i fondi, a prescindere dalla loro entità. Pertanto non si applica alcuna soglia o limite all'importo o al valore dei beni e dei fondi oggetto di obbligo di segnalazione.
2. I soggetti designati ritrovano la definizione di beni e fondi, nell'art. 1 comma 1, lettera e) e nell'articolo 2 dell'Allegato Tecnico alla LEGGE.

Art. 1, comma 1, lettera e)

e) "beni" o "fondi": i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, tangibili o intangibili, mobili o immobili, in qualunque modo acquisiti, compresi i mezzi di pagamento e di credito, qualsiasi documento o strumento, anche elettronico o digitale, che sia idoneo a dimostrare un diritto su tali beni o a disporre di essi; le risorse economiche, anche naturali, di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, tangibili o intangibili, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, nonché qualsiasi altra utilità specificata nell'allegato tecnico alla presente LEGGE;

Art. 2 dell' Allegato Tecnico

("Beni" o "fondi" di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e)

1. Sono considerati "beni" o "fondi": i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, compresi i mezzi di pagamento e di credito, qualsiasi documento o strumento, anche elettronico o digitale, che sia idoneo a dimostrare un diritto su tali beni o a disporre di essi. A titolo esemplificativo sono inclusi:
 - a) il denaro contante, gli assegni, le cambiali, i crediti pecuniari, gli ordini di pagamento e gli altri mezzi di pagamento;
 - b) i depositi presso enti creditizi o enti finanziari oppure presso altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti, le obbligazioni di qualsiasi natura e i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti dalla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
 - c) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;
 - d) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari, le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;
 - e) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse economiche;
 - f) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni.

3. Le operazioni tentate così come quelle prospettate, quelle richieste seppur non eseguite o rifiutate o comunque non concluse, devono essere oggetto di STR, così come previsto dall'articolo 36, comma 4 *bis*.

Art. 36

- *omissis* -

4 *bis*. Gli obblighi di segnalazione si applicano anche alle operazioni tentate o solo prospettate comprese le prestazioni professionali richieste seppur non eseguite.

4. Una operazione prospettata fa riferimento all'intenzione espressa dal cliente (in forma verbale o per iscritto) al soggetto designato di voler eseguire una determinata operazione/operatività, con o senza la presentazione di documentazione di supporto, con riferimento alla quale il cliente non ha conferito ancora alcuno specifico ordine o disposizione scritta. Una operazione richiesta e non eseguita o comunque non conclusa, invece, prevede in genere uno specifico ordine o disposizione scritta da parte del cliente del soggetto designato.
5. I soggetti designati segnalano anche operazioni o rapporti il cui controvalore o la cui operatività sia regolata, in tutto o in parte, presso altri soggetti finanziari, anche esteri, sui quali gravano obblighi di segnalazione in base a normative nazionali o estere (ad esempio le operazioni regolate tramite conti correnti interbancari o i trasferimenti di titoli tra dossier).

Articolo 9 – Diligenza negli approfondimenti, completezza nella valutazione e tempestività nel segnalare ad AIF

1. I soggetti designati svolgono gli approfondimenti in modo diligente, affinché il sospetto sia basato su una completa valutazione degli elementi acquisiti.
2. Quando i soggetti designati hanno completato gli approfondimenti (ad esempio, ricostruendo l'operatività del cliente a ritroso, raccogliendo i documenti relativi gli obblighi di adeguata verifica della clientela) ed il risultato del processo valutativo ha determinato il sospetto di cui all'articolo 36 della LEGGE, i soggetti designati devono inviare tempestivamente una STR all'AGENZIA; in caso contrario provvedono ad archiviare la segnalazione.
3. In caso di estrema urgenza, la STR può essere anticipata in forma verbale. Questa circostanza, da intendersi in via eccezionale, deve avvenire unicamente quando i soggetti designati hanno già

maturato il sospetto, ma è imminente un'operazione di trasferimento fondi ed i tempi tecnici di compilazione della STR per il tramite del canale telematico non sono compatibili con tale urgenza.

Art. 36, comma 4

4. Se la segnalazione avviene in forma verbale, il soggetto designato trasmette senza ritardo all'Agenzia una segnalazione scritta fornendo tutti i dati, le informazioni e i documenti utili a supportare quanto segnalato e necessari per eseguire l'analisi finanziaria.

4. Qualora una segnalazione, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della LEGGE, avvenga in forma verbale, il soggetto designato è comunque tenuto a trasmettere senza ritardo (e comunque entro le 48 ore successive alla dichiarazione resa) all'AGENZIA, la segnalazione in formato digitale secondo quanto previsto all'art. 13, fornendo tutti i dati e le informazioni necessarie per eseguire l'analisi finanziaria.
5. La segnalazione in forma verbale deve essere invece resa di persona di fronte al personale dell'AGENZIA, in veste di pubblico ufficiale, il quale provvede ad identificare il segnalante mediante documento di riconoscimento ed annota sommariamente i fatti di maggior rilievo. In tale caso, il personale dell'AGENZIA rilascia, a chi effettua la segnalazione verbale, copia del documento nel quale sono stati annotati sommariamente i fatti di maggiore rilievo; tale documento deve essere tempestivamente depositato e conservato presso la sede del soggetto designato e deve essere garantita allo stesso la riservatezza al pari delle STR inviate tramite la procedura di invio telematico.
6. Qualora durante l'analisi/approfondimento di uno o più rapporti d'affari, prima del completamento della stessa, il soggetto designato abbia già maturato il sospetto, lo stesso deve inviare una prima segnalazione all'AGENZIA, alla quale eventualmente far seguire, una volta terminato l'approfondimento, una segnalazione integrativa (ad esempio, nel caso si ravvisi la necessità di estendere l'analisi anche ad altre posizioni collegate al cliente, senza che questa determini un ritardo nell'inoltro della STR).

CAPO II

TUTELE DEI SEGNALANTI

Articolo 10 – Riservatezza sull'identità della persona segnalante

1. Le LEGGE prevede che i soggetti designati adottino procedure interne atte a garantire la massima riservatezza sull'identità dei dipendenti e degli esponenti aziendali che hanno rilevato quanto segnalato ai sensi dell'articolo 36 della LEGGE.

Art. 40

(Riservatezza sull'identità della persona segnalante)

1. I soggetti designati devono adottare misure idonee ad assicurare la massima riservatezza sull'identità della persona fisica che ha rilevato quanto segnalato ai sensi dell'art. 36.

2. Gli atti e i documenti relativi alle segnalazioni sono custoditi sotto la responsabilità del responsabile incaricato antiriciclaggio.

- omissis-

2. La LEGGE garantisce la riservatezza della persona segnalante anche nei confronti dell'AGENZIA e nei confronti dell'Autorità Giudiziaria, fatti salvi, per quest'ultima, i casi e le circostanze espressamente indicate dalla LEGGE.

Art. 40

(Riservatezza sull'identità della persona segnalante)

- omissis-

3. L'Agenzia adotta misure adeguate a garantire la riservatezza sull'identità della persona fisica che ha rilevato l'operazione, il soggetto, il fatto o i fondi oggetto di segnalazione ai sensi dell'art. 36. La richiesta di informazioni al soggetto designato, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni attinenti alle segnalazioni devono avvenire con modalità idonee a garantire la massima riservatezza dell'identità della medesima persona.

4. In caso di comunicazione, denuncia o rapporto all'Autorità giudiziaria, l'identità della persona fisica che ha rilevato l'operazione sospetta, anche se conosciuta, non è menzionata.

5. L'identità della persona fisica che ha rilevato l'operazione, il soggetto, il fatto o i fondi oggetto di segnalazione ai sensi dell'art. 36 può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo dichiara indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali procede.

6. L'identità del segnalante deve essere mantenuta riservata anche in caso di inoltro della segnalazione all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 7 o in caso di denuncia da parte di un altro soggetto. In ogni caso, il nominativo del segnalante non può essere riportato negli atti del procedimento, a meno che l'Autorità giudiziaria, con provvedimento motivato, non disponga la rivelazione del nominativo perché indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. Qualora in un documento acquisito a seguito di sequestro o in altro modo sia indicata l'identità del segnalante, l'autorità giudiziaria adotta le cautele necessarie ad assicurare la riservatezza anche mediante cancellazione parziale o totale del nominativo.

CAPO III DIVIETO DI COMUNICAZIONE (TIPPING OFF)

Articolo 11 – Divieto di comunicazione al cliente segnalato e a terzi sulle segnalazioni (*tipping off*)

1. L'articolo 40 *bis* della LEGGE disciplina il divieto di comunicazione al cliente segnalato come di seguito riportato.

Art. 40 *bis*

(Divieto di comunicazione)

1. Ai soggetti designati, ai loro amministratori e dipendenti, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza è fatto divieto di comunicare al cliente interessato e a terzi, al di fuori delle ipotesi previste dalla presente LEGGE, che è stata o che verrà trasmessa una segnalazione ai sensi degli articoli 36 e 36 *bis* o che è in corso o potrebbe essere svolta un'analisi finanziaria o un'indagine in materia di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di un reato presupposto.

2. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione del contenuto di una segnalazione tra soggetti finanziari o tra tali soggetti finanziari e le loro succursali o le loro controllate a maggioranza situate anche all'estero, a condizione che tali succursali e controllate a maggioranza situate all'estero si conformino alle politiche e procedure a livello di gruppo, ivi comprese le procedure per la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo, idonee a garantire la corretta osservanza delle prescrizioni dettate in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.

-omissis-

5. Non costituisce violazione del divieto di comunicazione il tentativo dei soggetti designati di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale.

6. Non costituisce violazione dell'obbligo di segretezza la comunicazione effettuata dal soggetto designato al soggetto interessato del provvedimento di blocco o di sospensione disposti dall'Agenzia.

7. In deroga a quanto previsto nei commi 2, 3 e 4, l'Agenzia può vietare le comunicazioni quando potrebbero compromettere il buon esito dell'analisi finanziaria o l'efficace esecuzione di misure di blocco o la sospensione di operazioni.

CAPO IV MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

Articolo 12 – Principi generali, canale telematico e modelli elettronici

1. La STR si ispira a criteri di completezza, chiarezza ed esaustività e deve rimanere focalizzata sui motivi del sospetto che hanno indotto il soggetto designato ad inviarla all'AGENZIA.
2. L'AGENZIA ha predisposto un canale telematico sicuro di trasmissione delle STR, denominato *str web*, attraverso la RETE internet. Il medesimo canale telematico è altresì utilizzato dall'AGENZIA per richiedere informazioni, dati e documenti ai soggetti designati e a produrre ai RIA i *feedback* sulle STR trasmesse secondo modelli tempo per tempo predisposti dall'AGENZIA.
3. I dati e le informazioni inseriti nei modelli innanzi indicati devono essere completi, accurati ed aggiornati. Nei modelli devono essere altresì inseriti i documenti pertinenti in formato elettronico e le

tavole analitiche delle operazioni eseguite così come richiesto dall'AGENZIA, o quant'altro da quest'ultima richiesto.

4. Il canale telematico prevede meccanismi di controllo dei dati, al fine di garantire la correttezza e la coerenza delle informazioni inoltrate e modalità che tutelino la riservatezza del segnalante.

Articolo 13 – L'inoltro ed il contenuto della segnalazione

1. La STR trasmessa all'AGENZIA è contraddistinta da un numero identificativo attribuito in modo univoco su base annua dal sistema informativo dell'AIF.
2. Il contenuto di una STR si articola in:
 - a) dati identificativi della segnalazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano il segnalante e la segnalazione (anche in termini di tipologia e principale motivo del sospetto);
 - b) elementi informativi, in forma strutturata, sui soggetti fisici e giuridici segnalati, menzionati e sul presentatore, sui rapporti e loro operatività, sulle operazioni tentate (ivi comprese le operazioni prospettate) e occasionali, sui legami intercorrenti tra i soggetti e tra i soggetti ed i rapporti;
 - c) elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto;
 - d) indici di anomalia collegati all'operatività segnalata;
 - e) documenti allegati.
3. Il contenuto di una STR è soggetto ad un controllo attivabile dal segnalante durante la compilazione della STR e ad un controllo automatico attivato dai sistemi informativi dell'AGENZIA in fase di invio e acquisizione della STR. Tali controlli sono volti ad assicurare l'integrità e la compatibilità delle informazioni fornite e la completezza formale della STR, ma non possono assicurare la completezza sostanziale della stessa.
4. Ulteriori controlli, sulla correttezza formale, vengono effettuati dall'AGENZIA alla ricezione della STR ed i risultati di tale valutazione vengono forniti al segnalante per il tramite del canale telematico con il modello di feedback. I feedback ricevuti dall'AGENZIA sulle STR inoltrate devono essere attentamente vagliati e tenuti adeguatamente in considerazione per la redazione delle successive STR.
5. Per quanto riguarda i dati identificativi della STR di cui al precedente comma 2 lett. a), la stessa indica anche il riferimento (numero progressivo e data) ad eventuali STR precedenti qualora la stessa ne risulti una integrazione, se l'operatività segnalata è tentata o eseguita e se è stato ravvisato il sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di altro reato, e a quale schema di comportamento anomalo fa principalmente riferimento il motivo della STR.
6. Per quanto riguarda gli elementi informativi in forma strutturata di cui al precedente comma 2 lett. b), la STR contiene dati strutturati concernenti i rapporti, le operazioni, i soggetti ai quali i rapporti o le operazioni sono riferite, compresi i delegati ed i titolari effettivi, i legami tra le operazioni/i rapporti e i soggetti, i legami tra i soggetti nonché una sezione dedicata ad altri elementi che caratterizzano l'operatività quali, ad esempio, l'indicazione circa l'apertura del rapporto a distanza, la presenza o meno di terze persone che coadiuvavano il cliente, l'utilizzo rilevante del canale telematico per impartire gli ordini (home banking, fax, email), l'utilizzo rilevante di carte prepagate, ecc.
7. La STR contiene il riferimento ad almeno un soggetto e ad una operazione, anche se non eseguita, indipendentemente dall'importo e a prescindere dal fatto che sia effettuata a valere su un rapporto preesistente.
8. Non vi sono limiti nel numero di soggetti, rapporti e operazioni contenuti in una STR e sono previste anche apposite sezioni per l'inserimento di rapporti non sospetti al fine di conferire maggior completezza alle informazioni trasmesse, qualora necessarie per la comprensione dell'operatività complessiva e del sospetto descritto.
9. Il segnalante indica inoltre il grado di rilevanza attribuito dal medesimo all'operatività segnalata, secondo il suo prudente apprezzamento, in base ai valori definiti nel modulo di segnalazione.

10. Per quanto riguarda gli elementi descrittivi in forma libera di cui al precedente comma 2 lett. c), gli stessi devono necessariamente riferirsi a soggetti e a operazioni presenti fra gli elementi informativi in forma strutturata e devono illustrare le operazioni ritenute più significative e rappresentative della complessiva operatività segnalata. Devono altresì illustrare, in modo esauriente e dettagliato, i motivi del sospetto. In particolare, deve essere chiaramente esplicitato il processo logico seguito dal segnalante nella valutazione delle anomalie rilevate nell'operatività oggetto della segnalazione.
11. In generale, le informazioni, esposte in forma sintetica, devono risultare utili alla comprensione dei collegamenti fra le operazioni poste in essere, i rapporti e i soggetti coinvolti, ed essere finalizzate a consentire di ricostruire sommariamente il percorso dei flussi finanziari segnalati come sospetti, dalla loro origine all'impiego degli stessi. Invece, la sede appropriata ove esporre in maniera analitica, organica ed approfondita l'operatività segnalata risulta la relazione di approfondimento prevista dall'art. 36 e 37 dell'Istruzione, Serie: Soggetti Finanziari, n. 005 dell'11/02/2019, e definita, nel suo contenuto minimo, dall'**Allegato A** alla presente Istruzione, documento che deve essere allegato alla segnalazione stessa.
12. Il segnalante indica se la STR riguarda un numero limitato di operazioni ovvero attiene all'operatività complessiva posta in essere dal soggetto nell'arco temporale esaminato. Peraltro, nella STR deve essere necessariamente indicato il periodo nel quale è stata eseguita l'operatività sospetta.
13. Per quanto riguarda gli indici di anomalia collegati all'operatività segnalata di cui al precedente comma 2 lett. d), gli stessi devono essere opportunamente selezionati tra quelli proposti (ed aggiornati) dall'AGENZIA che hanno contribuito a generare il sospetto.
14. Per quanto riguarda i documenti allegati di cui al precedente comma 2 lett. e), gli stessi devono rispondere ai requisiti minimi indicati nelle varie sezioni della STR e, oltre a fornire elementi utili all'analisi finanziaria dell'AGENZIA, devono supportare l'operatività descritta e consentire agli analisti dell'AGENZIA di eseguire i controlli sulla correttezza formale dei dati inseriti nella STR. I documenti allegati alla STR devono essere forniti in formato elettronico.
15. La STR inoltrata ed i documenti allegati sono conservati dal RIA presso il soggetto designato per almeno 10 anni dalla data di compilazione della stessa, in luogo sicuro ed accessibile allo stesso RIA o ad un suo delegato.

TITOLO II

SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

CAPO I

WHISTLEBLOWING

Articolo 14 – Segnalazione whistleblowing

1. La facoltà di segnalare direttamente all'AGENZIA le violazioni della LEGGE è assicurata a tutti, ivi compresi gli ESPONENTI AZIENDALI e la RETE del soggetto designato nel rispetto della procedura stabilita dalla presente Istruzione.
2. La facoltà è riconosciuta dall'art. 40 *sexies* della LEGGE di seguito riportato.

Art. 40 *sexies*

(Sistemi di segnalazione all'Agenzia delle violazioni)

1. Chiunque può segnalare all'Agenzia violazioni potenziali o effettive delle disposizioni della presente LEGGE.
2. L'Agenzia, riceve e istruisce le segnalazioni, con modalità idonee a garantire un'adeguata tutela dei dipendenti di soggetti designati, delle persone in posizione analoga o di terzi, diversi dai soggetti designati, che segnalano violazioni. In particolare l'Agenzia garantisce che l'acquisizione e la conservazione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala le violazioni sia

la persona fisica sospettata della violazione avvenga in conformità alla normativa nazionale.

Alla persona che segnala le violazioni, si applicano le stesse tutele che la presente LEGGE riserva a coloro che segnalano ai sensi degli articoli 36 e 37.

3. La segnalazione *whistleblowing* è un importante strumento per migliorare l'azione di vigilanza di competenza dell'AGENZIA. Non rappresenta invece il giusto canale per segnalare fatti o controversie concernenti il rapporto di lavoro del segnalante con il soggetto designato e neppure questioni di natura commerciale tra il cliente ed il medesimo soggetto designato.
4. Possono essere segnalate:
 - a) violazioni già avvenute di cui il segnalante abbia pertanto certezza, con o senza documentazione comprovante la medesima da allegare;
 - b) fatti e circostanze che potrebbero rappresentare violazioni della LEGGE (la segnalazione *whistleblowing* si può pertanto basare anche su una presunzione).
5. Non sono tenute in considerazione segnalazioni anonime.

Articolo 15 – Segnalazione whistleblowing della rete e degli esponenti aziendali

1. La segnalazione *whistleblowing* della RETE e degli ESPONENTI AZIENDALI avviene con le seguenti modalità:
 - a) direttamente presso la sede dell'AGENZIA riferendo al personale della medesima che provvederà a redigere apposito verbale sottoscritto dal segnalante;
 - b) consegnando *brevi manu* ovvero a mezzo lettera raccomandata il modulo di cui all'**Allegato B** della presente Istruzione;
 - c) inviando a mezzo e-mail all'indirizzo whistleblowing-SD@aif.sm il file elettronico di cui all'**Allegato B** della presente Istruzione, disponibile sul sito www.aif.sm.
2. Ai sensi dell'art. 72 comma 2 lett. c) della LEGGE, di seguito riportato, coloro che hanno provveduto alla segnalazione *whistleblowing* non sono assoggettati a sanzione in relazione ai fatti che ne sono oggetto.

Art. 72

(Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento sanzionatorio)

- *omissis* -

2. Non sono assoggettati a sanzione, se non hanno concorso a commettere la violazione:

- a) l'amministratore o il sindaco che abbia rilevato la violazione derivante da deliberazione collegiale, curando che di tale rilievo si facesse inserzione nei libri o nelle comunicazioni sociali e ne abbia presentato formale e tempestiva segnalazione all'Agenzia;
- b) gli ulteriori soggetti passibili di procedura sanzionatoria che, avendo rilevato la violazione nell'esercizio delle proprie funzioni, abbiano presentato formale e tempestiva segnalazione all'Agenzia;
- c) i soggetti che hanno provveduto alle comunicazioni ai sensi degli artt. 40 *ter* e 40 *sexies*.

- *omissis* -

Articolo 16 – Segnalazione whistleblowing da parte dei soggetti che non appartengono alla rete o agli esponenti aziendali

1. La segnalazione *whistleblowing* da parte dei soggetti che non appartengono alla RETE o agli ESPONENTI AZIENDALI del soggetto designato avviene con le seguenti modalità:
 - a) direttamente presso la sede dell'AGENZIA riferendo al personale della medesima che provvederà a redigere apposito verbale sottoscritto dal segnalante;
 - b) consegnando *brevi manu* ovvero a mezzo lettera raccomandata il modulo di cui all'**Allegato C** della presente Istruzione;
 - c) inviando a mezzo e-mail all'indirizzo segnalazione-violazione@aif.sm il file elettronico di cui all'**Allegato C** della presente Istruzione, disponibile sul sito www.aif.sm.

Articolo 17 – Attività conseguenti alla segnalazione whistleblowing

1. L'AGENZIA, a seguito delle segnalazioni *whistleblowing*, attiva, ove necessario, gli opportuni strumenti di intervento ed accertamento.
2. L'AGENZIA di norma non risponde ai segnalanti ma si riserva di contattare i medesimi qualora lo ritenga utile per ottenere ulteriori informazioni o chiarimenti.
3. In ogni caso AIF, in osservanza del vincolo del segreto d'ufficio, non può divulgare gli esiti degli approfondimenti condotti e le eventuali iniziative adottate a seguito di segnalazioni riguardanti i soggetti designati.

CAPO II

SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Articolo 18 – Adozione di apposito regolamento interno

1. La facoltà assicurata ai dipendenti o al personale in posizione equivalente di segnalare internamente al soggetto designato le violazioni della LEGGE è disciplinata dall'art. 40 *quinquies* della LEGGE di seguito riportato.

Art. 40 *quinquies*

(Sistemi interni di segnalazione delle violazioni)

1. I soggetti designati adottano le procedure che il personale dipendente o in posizione equivalente deve seguire per la segnalazione interna di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni inerenti la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
2. Le procedure di cui al comma 1 devono garantire:
 - a) la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni;
 - b) la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque lesive conseguenti la segnalazione;
 - c) lo sviluppo di un specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto designato.
3. La presentazione della segnalazione di cui al presente articolo non costituisce, di per sé, violazione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale con il soggetto designato.

2. I soggetti designati adottano quindi apposito regolamento interno volto ad assicurare il rispetto dell'art. 40 *quinquies*.
3. Possono essere segnalate:
 - a) violazioni già avvenute di cui il segnalante abbia pertanto certezza, con o senza documentazione comprovante la medesima da allegare;
 - b) fatti e circostanze che potrebbero rappresentare violazioni della LEGGE (la segnalazione *whistleblowing* si può pertanto basare anche su una presunzione).
4. A coloro che hanno provveduto alla segnalazione interna di una violazione della normativa antiriciclaggio ai sensi dell'art. 40 *quinquies* non si applica l'art. 72 comma 2 lett. c) della LEGGE riservato alle segnalazioni *whistleblowing* nei confronti dell'AGENZIA.

PARTE IV OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

TITOLO I COMUNICAZIONI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 19 – Tempestiva comunicazione ai sensi dell’art. 40 ter della LEGGE

1. L’art. 40 ter, comma 1, lett. b) della LEGGE, di seguito riportato, stabilisce l’obbligo di tempestiva comunicazione all’AIF da parte di organi di controllo tenuti a vigilare sull’osservanza della normativa antiriciclaggio quali:
 - a) il Collegio sindacale
 - b) il Comitato di sorveglianza
 - c) ogni altro organo per il controllo sulla gestione.

Art. 40 ter

(Obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti designati)

1. I componenti del collegio sindacale, del comitato di sorveglianza e di ogni altro organo per il controllo sulla gestione presso i soggetti designati vigilano sull’osservanza delle norme di cui alla presente LEGGE e sono tenuti a:

- omissis -

b) comunicare, tempestivamente, all’Agenzia i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui alla presente LEGGE e delle istruzioni e circolari dell’Agenzia, di cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni.

2. La comunicazione di cui al presente articolo avviene con le seguenti modalità:
 - a) direttamente presso la sede dell’AGENZIA riferendo al personale della medesima che provvederà a redigere apposito verbale sottoscritto dal segnalante
 - b) consegnando *brevi manu* ovvero a mezzo lettera raccomandata il modulo di cui all’**Allegato C** della presente Istruzione;
 - c) inviando a mezzo e-mail all’indirizzo comunicazione-organ-di-controllo-SD@aif.sm il file elettronico di cui all’**Allegato C** della presente Istruzione.
3. Ai sensi dell’art. 72 comma 2 lett. c) della LEGGE, di seguito riportato, coloro che hanno provveduto alla segnalazione ART. 40 ter non sono assoggettati a sanzione.

Art. 72

(Criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento sanzionatorio)

- omissis -

2. Non sono assoggettati a sanzione, se non hanno concorso a commettere la violazione:

- a) l’amministratore o il sindaco che abbia rilevato la violazione derivante da deliberazione collegiale, curando che di tale rilievo si facesse inserzione nei libri o nelle comunicazioni sociali e ne abbia presentato formale e tempestiva segnalazione all’Agenzia;
- b) gli ulteriori soggetti passibili di procedura sanzionatoria che, avendo rilevato la violazione nell’esercizio delle proprie funzioni, abbiano presentato formale e tempestiva segnalazione all’Agenzia;
- c) i soggetti che hanno provveduto alle comunicazioni ai sensi degli artt. 40 ter e 40 sexies.

TITOLO II COMUNICAZIONI OGGETTIVE

Articolo 20 – Quadro di riferimento delle comunicazioni oggettive

1. Il potere dell'AGENZIA di richiedere ai soggetti designati comunicazioni oggettive rientra nel più generale potere di richiedere la comunicazione di dati ed informazioni ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) della LEGGE ma, allo stesso tempo, trova una specifica disciplina normativa per precisare l'importanza di tale strumento in grado di arricchire il patrimonio informativo dell'AIF sia per l'analisi finanziaria sia per l'approfondimento di fenomeni o settori a elevato RISCHIO.

Art. 40 quater

(Comunicazioni oggettive)

1. L'Agenzia, tenuto conto della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, del livello di collaborazione delle categorie di soggetti designati ovvero della necessità di svolgere specifiche analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, può richiedere ai soggetti designati la trasmissione, con cadenza periodica, di dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
2. I dati e le informazioni sono utilizzati dall'Agenzia per la comprensione dei rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ai fini di analisi finanziaria, per l'adozione di un approccio di vigilanza basata sul rischio o per qualsiasi altra funzione attribuita all'Agenzia.
3. L'invio di una comunicazione oggettiva non esclude l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 36 avente ad oggetto la medesima operazione. Qualora la comunicazione oggettiva, alla luce delle valutazioni e degli approfondimenti del soggetto designato, sia connotata da sospetto, il soggetto designato medesimo, è tenuto a segnalare ai sensi dell'art. 36.
4. L'Agenzia può, anche mediante apposite circolari, individuare le operazioni, i dati e le informazioni di cui al comma 1 e definire le relative modalità di trasmissione.

2. Qualora sia richiesto di comunicare operazioni, non è ammessa la compensazione tra operazioni di segno contrario.
3. La comunicazione oggettiva deve sempre essere inviata anche quando non sia stata effettuata alcuna operazione richiesta.
4. I soggetti designati sottopongono, ai fini di un'eventuale segnalazione di operazione sospetta, i dati e le informazioni inviati quale comunicazione oggettiva ad una specifica valutazione relativa al possibile carattere anomalo o sospetto degli stessi.
5. Ai sensi dell'art. 32 dell'Istruzione, Serie: Soggetti Finanziari, n. 005 del 06/02/2019, la trasmissione ad AIF delle comunicazioni oggettive è compito del RIA.
6. L'AGENZIA verifica il rispetto dell'obbligo di inviare comunicazioni oggettive, anche attraverso attività di vigilanza cartolare o ispettiva.
7. I soggetti designati conservano i dati contenuti nelle comunicazioni oggettive per cinque anni dalla data di invio della comunicazione.

Articolo 21 – Modalità e termini di invio delle comunicazioni oggettive

1. Lo schema per l'invio delle comunicazioni oggettive, nonché i termini entro i quali tali comunicazioni sono dovute, è reso noto ai soggetti designati mediante lettera, cartacea o inviata a mezzo email ovvero reso disponibile sulle piattaforme informatiche in uso all'AGENZIA.
2. In alternativa alle modalità di cui al precedente comma 1, l'AGENZIA può emanare un'apposita Circolare.
3. I soggetti designati trasmettono le comunicazioni oggettive attraverso le piattaforme informatiche in uso all'AGENZIA.
4. Nel caso in cui si rendesse necessaria un'integrazione o rettifica dei dati precedentemente confluiti in comunicazioni già effettuate, i soggetti designati procedono tempestivamente ad una comunicazione sostitutiva.

Articolo 22 – Comunicazioni oggettive attraverso Banca Centrale della Repubblica di San Marino

1. Le comunicazioni che i soggetti designati inviano a Banca Centrale della Repubblica di San Marino in ottemperanza alla Circolare n. 2012-01 e successive modifiche ed integrazioni deve sostanzialmente intendersi quale comunicazione oggettiva ai sensi della presente Istruzione anche se non indirizzata direttamente ad AIF.
2. Ne consegue che a tale comunicazione si applicano le disposizioni di cui al superiore art. 20 nella parte non in contrasto con la precitata Circolare BCSM n. 2012-01.

Articolo 23 – Entrata in vigore

1. La presente Istruzione entra in vigore il 1° luglio 2019.

ALLEGATO A

RELAZIONE DI APPROFONDIMENTO

La relazione di cui all'articolo che precede, deve avere la seguente struttura minimale:

1. Informazioni sulla relazione:
 - a) luogo e data di compilazione della relazione;
 - b) nome e cognome del RIA che la redige;
2. Dati e informazioni:
 - a) dati, informazioni e documenti sul cliente di cui agli articoli 6, 8, 9 e 1 dell'Istruzione, Serie: Soggetti Finanziari, n. 001 del 19/04/2018 o eventuale documentazione prevista dall'Istruzione, Serie: Soggetti Finanziari, n. 003 del 19/04/2018 (adempimento obblighi AVC attraverso soggetti terzi);
 - b) PROFILO ECONOMICO del cliente;
 - c) storico del PROFILO DI RISCHIO del cliente;
 - d) informazioni acquisite sulla clientela mediante data-base commerciali o altri *provider*;
 - e) esito della verifica effettuata sulle liste in materia di contrasto al terrorismo internazionale;
 - f) qualifica di PEP;
 - g) dati, informazioni e documenti sui titolari effettivi
 - h) dati, informazioni e documenti sui DELEGATI (con specifica circa l'effettivo utilizzo della delega) e l'eventuale presentatore.
3. Informazioni e dati sull'operazione o sul rapporto d'affari:
 - a) tipologia e numero di rapporto d'affari o di operazione occasionale;
 - b) periodo di operatività oggetto di analisi del rapporto d'affari o data dell'operazione occasionale;
 - c) descrizione dell'operatività (ad esempio: il numero di operazioni, la frequenza, l'importo, la motivazione/causale);
 - d) scopo e natura prevista dei rapporti e/o operazioni oggetto di approfondimento;
4. Valutazioni finali:
 - a) giudizio motivato sulla compatibilità/congruità di scopo e natura prevista dei rapporti e/o operazioni oggetto di approfondimento rispetto al PROFILO ECONOMICO;
 - b) valutazione sull'eventuale modifica, in conseguenza dell'analisi svolta nel corso della valutazione, del PROFILO DI RISCHIO del cliente e conseguente decisione;
 - c) valutazione sull'opportunità di inviare una segnalazione ai sensi dell'articolo 36 della LEGGE. Qualora il responsabile incaricato decida di non inoltrare una STR, le motivazioni alla base di questa decisione dovranno risultare per iscritto, ed essere conservate assieme alla relazione con la quale è stata approfondita la segnalazione interna.
5. Documentazione da allegare:
 - a) copia del documento di identità del cliente;
 - b) copia della documentazione acquisita ai fini degli obblighi di AVC;
 - c) eventuale relazione di cui all'*Allegato A* dell'Istruzione, Serie: Soggetti Finanziari, n. 002 del 19/04/2019 (Relazione scritta sulle operazioni che risultino caratterizzate da importi insolitamente elevati o per le quali sussistano dubbi circa le finalità cui le medesime sono in concreto preordinate)
6. La relazione di approfondimento non può contenere il nominativo del segnalante nonché, se idonea a disvelare il nominativo del segnalante interno, l'indicazione circa la funzione o servizio/struttura di appartenenza del medesimo. I nominativi dei segnalanti interni devono essere contenuti in luogo sicuro il cui accesso sia consentito esclusivamente al RIA.

ALLEGATO B

MODELLO DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING – RETE ED ESPONENTI AZIENDALI

SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING – RETE ED ESPONENTI AZIENDALI	
DATI IDENTIFICATIVI DEL SEGNALANTE	
NOME DEL SEGNALANTE	
COGNOME DEL SEGNALANTE	
CODICE ISS	
CASTELLO/COMUNE DI RESIDENZA	
VIA	
N. CIVICO	
SOGGETTO DESIGNATO SEGNALATO (PRESSO IL QUALE IL SEGNALANTE SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITÀ)	
QUALIFICA RICOPERTA ALL'EPOCA DEL FATTO SEGNALATO	
E-MAIL DEL SEGNALANTE	
RECAPITO TELEFONICO DEL SEGNALANTE	
DATI E INFORMAZIONI SULLA VIOLAZIONE SEGNALATA	
AREA A CUI PUÒ ESSERE RIFERITO L'ILLECITO (AD ESEMPIO AREA CREDITI, ESTERO, TITOLI, CONTROLLI, ECC.)	
DATA O ARCO TEMPORALE NEL QUALE SI È CONSUMATO L'ILLECITO	
LUOGO DELLA VIOLAZIONE (AD ESEMPIO, FILIALE, UFFICIO DI DIREZIONE, UFFICIO TITOLI, ECC.)	
DESCRIZIONE SINTETICA DEI FATTI OGGETTO DI SEGNALAZIONE (PER VIOLAZIONE POTENZIALE O EFFETTIVA)	
ALTRI SOGGETTI AI QUALI È STATA PRESENTATA LA STESSA SEGNALAZIONE	
DATA	
AUTORITÀ	
EVENTUALE SEGUITO	

Data: _____ Firma: _____

ALLEGATO C

MODELLO DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING – SEGNALAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI CHE NON APPARTENGONO ALLA RETE O AGLI ESPONENTI AZIENDALI

SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING – SEGNALAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI CHE NON APPARTENGONO ALLA RETE O AGLI ESPONENTI AZIENDALI	
DATI IDENTIFICATIVI DEL SEGNALANTE	
NOME DEL SEGNALANTE	
COGNOME DEL SEGNALANTE	
CODICE ISS	
CASTELLO/COMUNE DI RESIDENZA	
VIA	
N. CIVICO	
SOGGETTO DESIGNATO SEGNALATO	
E-MAIL DEL SEGNALANTE	
RECAPITO TELEFONICO DEL SEGNALANTE	
DATI E INFORMAZIONI SULLA VIOLAZIONE SEGNALATA	
AREA A CUI PUÒ ESSERE RIFERITO L'ILLECITO (AD ESEMPIO AREA CREDITI, ESTERO, TITOLI, CONTROLLI, ECC.)	
DATA O ARCO TEMPORALE NEL QUALE SI È CONSUMATO L'ILLECITO	
LUOGO DELLA VIOLAZIONE (AD ESEMPIO, FILIALE, UFFICIO DI DIREZIONE, UFFICIO TITOLI, ECC.)	
DESCRIZIONE SINTETICA DEI FATTI OGGETTO DI SEGNALAZIONE (PER VIOLAZIONE POTENZIALE O EFFETTIVA)	
ALTRI SOGGETTI AI QUALI È STATA PRESENTATA LA STESSA SEGNALAZIONE	
DATA	
AUTORITÀ	
EVENTUALE SEGUITO	

Data: _____ Firma: _____